



Flat tax pensionati neo-residenti

Art. 24-ter TUIR

Dott. Davide Tarantino
21 Gennaio 2019





Agenda

1. *Flat tax* pensionati neo-residenti
2. Validità ed esercizio dell'opzione
3. Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva e revoca dell'opzione
4. *Cherry picking*
5. Benefici corollari derivanti dall'esercizio dell'opzione
6. Regimi agevolativi applicabili in altri Paesi





1. Flat tax pensionati neo-residenti – Novità della Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, con l'articolo 1, commi 273 e 274, un regime fiscale opzionale per i pensionati che trasferiscono la residenza fiscale nel sud Italia.

In particolare, tale regime prevede la possibilità che i titolari di pensione erogata da un ente estero possano beneficiare, al sussistere di determinate condizioni, di un regime di tassazione agevolata per i redditi di fonte estera, se (ri)entrano in Italia e trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno.

Il neo-introdotto articolo 24-ter del D.P.R. 917/1986 (TUIR) prevede che:

«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».



1. Flat tax pensionati neo-residenti – Ambito oggettivo

«1. [...] possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».



Trattandosi di imposta sostitutiva, il contribuente non può beneficiare del credito per le imposte estere

Art. 165, c. 2: «I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».



Lettura a specchio dell'art. 23 TUIR – definizione ampia – no esclusioni

Art. 23 TUIR: «1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

- a) i redditi fondiari;*
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;*
- c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;*
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato [...]*»



1. Flat tax pensionati neo-residenti – Ambito oggettivo

Art. 23 TUIR (cont.):

«[...]

- e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;*
- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:*
 - 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;*
 - 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;*
 - 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;*
- g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti*

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

- a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16;*
- b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;*
- c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;*
- d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.»*



1. Flat tax pensionati neo-residenti – Ambito soggettivo

«2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa».

Sono beneficiari del regime di cui all'art. 24-ter TUIR le persone fisiche:

- 1) titolari dei redditi di pensione di cui all'art. 49 c. 2 TUIR (i.e. «*pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati*») erogati da soggetti esteri; ➡ Definizione ampia – ammesse anche pensioni diverse da vecchiaia / anzianità?
- 2) qualificatesi come soggetti fiscalmente non residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diventa efficace; ➡ Concetto residenza fiscale delle Convenzioni contro le doppie imposizioni?
- 3) che siano state residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. ➡ Accordi multilaterali sufficienti?



1. Flat tax pensionati neo-residenti – «Ambito territoriale» e cooperazione internazionale

Per poter fruire del regime agevolativo, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi, è richiesto che le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri trasferiscano la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati in una delle seguenti Regioni:



Da definire a quale dato ufficiale si farà riferimento

- Sicilia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Campania;
- Basilicata;
- Abruzzo;
- Molise;
- Puglia.

«3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione».



Le dichiarazioni degli optanti saranno soggette alle verifiche dell'Amministrazione Finanziaria



2. Validità ed esercizio dell'opzione

«4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta».

Pertanto, l'opzione per l'adozione del regime agevolato sarà efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contribuente trasferirà la residenza fiscale in Italia e sarà valida per i primi 5 periodi di imposta successivi a quello di cui sopra.



Dubbi emergono dalla lettura combinata dei
commi 4 e 5

Da un punto di vista operativo, si evidenzia che l'applicazione del regime avverrà direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.



Non viene prevista, come per il regime dei «paperoni», la
possibilità di un interpello preventivo *ad hoc*



3. Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva e revoca dell'opzione

«6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo».

L'imposta forfettaria, applicabile in misura pari al 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, dovrà essere versata in unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.



A pena di decadenza

«7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione».



L'opzione potrebbe cessare successivamente alle verifiche poste in essere dall'AdE



4. Cherry picking

«8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23».

Il contribuente optante può decidere di escludere i redditi prodotti in uno o più Stati esteri dall'ambito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Tale valutazione dovrà essere attentamente effettuata tenendo conto di numerose variabili:

- Imponibilità e aliquota di tassazione del reddito nello Stato estero
- Regime di tassazione in Italia, in assenza di applicazione della flat tax (progressiva / sostitutiva / separata / etc.)
- Quantificazione del credito d'imposta potenzialmente recuperabile



5. Benefici corollari derivanti dall'esercizio dell'opzione

Art. 1, c. 274, Legge 145/2018: «*I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 273 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*».

L'applicazione del regime agevolativo consente ai pensionati di fruire, oltre che dell'applicazione dell'aliquota forfettaria sui redditi di fonte estera, anche di:

- esenzione dall'obbligo di monitoraggio fiscale per gli asset e gli immobili detenuti all'estero;
- esenzione dall'obbligo di versare l'IVIE (Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero) e l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).



Come si coordina tale previsione con il cherry picking?



Non sono previsti esoneri in tema di imposte sulla successione e donazione



6. Regimi agevolativi applicabili in altri Paesi

L'introduzione dell'art. 24-ter del TUIR è da leggersi come concorrenziale rispetto alle normative simili di altri Paesi europei, primi tra tutti il Portogallo.

Portogallo

Il D.L. 249/2009, approvato dal parlamento portoghese, ha introdotto la figura del soggetto “*Residente non abituale*”. Lo *status* di Residente non abituale permette al pensionato, che nei 5 anni d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione si sia qualificato come fiscalmente non residente in Portogallo, di poter usufruire di un'esenzione, dalla durata decennale, dalle imposte sulla pensione.

Cipro

È prevista l'applicazione di un'imposta proporzionale del 5% sui redditi da pensione erogati da soggetti esteri e superiori a € 3.420 (*no tax area*), per chi trasferisca la residenza fiscale in Cipro.

Tunisia

È prevista l'applicazione di un'imposta proporzionale del 20% sui redditi da pensione erogati da soggetti esteri per chi trasferisca la residenza fiscale in Tunisia e sia stato fiscalmente residente all'estero per i cinque periodi d'imposta precedenti.